Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del 14/04/2021

FATTO

La parte ricorrente ha affermato di aver stipulato nel maggio 2014, con l'intermediario resistente, un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione, poi estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 29 delle 120 rate originariamente previste. Dopo aver esperito infruttuosamente la fase del reclamo, la parte ricorrente si è rivolta all'ABF per ottenere un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo i principi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza "Lexitor"), chiedendo in particolare il rimborso di spese, commissioni ed oneri pagati all'intermediario o non ancora maturati al momento dell'estinzione, per complessivi € 3.434,95 (somma al netto di € 157,43 già rimborsati nel conto estintivo), oltre agli interessi legali, con decorrenza dall'estinzione anticipata.
Con le proprie controdeduzioni l'intermediario resistente, per quanto qui rileva, ha confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 29; ha dato atto di aver rimborsato, in conto estintivo, gli oneri commissionali per € 157,43; ha evidenziato di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, un ulteriore abbuono pari a € 1.104,92, non accettato dalla parte ricorrente; ha sostenuto l'inapplicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore; ha eccepito la carenza di legittimazione passiva rispetto alle "*commissioni di intermediazione*", poiché relativa a spese corrisposte a terzi; ha in ogni caso rilevato la natura *up front* delle "*commissioni di intermediazione"* ed ha specificato che trattasi di soggetto che svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione; ha altresì rilevato la natura *up front* delle "*commissioni di*

attivazione"; ha specificato che la voce di costo "*commissioni di gestione*" ha natura *recurring* ed ha dichiarato di aver provveduto al rimborso di quest'ultima commissione in fase di conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato (IAS 39); con riguardo alle "*commissioni di gestione*", ha inoltre specificato che l'art. 3 del contratto prevede che "*gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata*" e che dal suddetto Piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, "*si evince agevolmente che l'importo che verrà rimborsato al cedente, a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS*"; ha eccepito la natura *up front* delle "*spese di istruttoria"*. Senza nulla riconoscere, l'intermediario ha poi rinnovato la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 473,58, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.
L'intermediario ha pertanto chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata "*nella denegata ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme*", di circoscriverne l'importo a quanto offerto in sede di riscontro al reclamo (€ 1.104,92); in via di ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi in cui fosse tenuto a corrispondere ulteriori somme, di decurtare quanto già rimborsato in sede di estinzione (€ 157,43).
Il ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica insistendo per l'accoglimento delle proprie difese e richieste.

DIRITTO

Il Collegio,
- richiamati i principi dettati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, C 383/18 (cd. sentenza "Lexitor"), la quale ha stabilito che l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*";
- ritenuto che, sulla questione relativa alla diretta applicabilità della sentenza "Lexitor" anche ai rapporti privatistici interni a tutti gli stati membri, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, ha fugato ogni dubbio, giustamente osservando che "*poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), non può dubitarsi che detta interpretazione sia ineludibile anche nel caso di specie, sottoposto com'è sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva. Infatti l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale*

del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci"; traendone la corretta conclusione per cui "*non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125-sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*";

- rilevato che, sul piano applicativo, la medesima decisione 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha enunciato i seguenti principi di diritto: (i) "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; (ii) "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*";
- ritenuto pertanto che, per l'equa riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, il cliente abbia diritto, in generale: 1) alla restituzione della quota parte non maturata del costi *recurring*, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue, conformemente a quanto stabilito da tempo dai Collegi ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); 2) alla restituzione dei costi *up-front* secondo il diverso criterio della curva degli interessi in base al piano di ammortamento;
- atteso che nelle voci da rimborsare alla parte ricorrente rientrano anche le provvigioni riconosciute alla rete di vendita (nel caso di specie denominate "*Costi di intermediazione*"), in quanto dal quadro normativo disegnato dalla Direttiva 2008/48/CE, così come interpretata dalla sentenza "Lexitor", emerge chiaramente il diritto del cliente/consumatore di rivolgersi al solo intermediario per ottenere l'equa riduzione del costo totale del credito, essendo irrilevanti, nei suoi confronti, i rapporti fra l'intermediario e la propria rete distributiva (e fatto salvo ovviamente il diritto per l'intermediario medesimo, nella propria libertà imprenditoriale, di regolare opportunamente tali rapporti o di recuperare eventuali somme versate a terzi attraverso le opportune azioni di rivalsa all'interno della rete distributiva);
- ritenuto pertanto che, dall'esame della documentazione in atti, alla stregua dei criteri suenunciati e tenuto conto dei rimborsi parziali pacifici fra le parti, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari ad € 2.904,47, arrotondati ad € 2.904,00, come riassunto dalla tabella qui di seguito riportata, redatta con esplicita distinzione fra costi *up-front* e costi *recurring*:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,45%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	60,44%

rate pagate	29	rate residue	91	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
a) spese di istruttoria				350,00	Upfront	60,44%	211,54		211,54
b) spese di attivazione				1.083,60	Recurring	75,83%	821,73		821,73
c) spese di gestione				207,60	Recurring	75,83%	157,43	157,43	0,00
f) commissioni di intermediazione				3.096,00	Upfront	60,44%	1.871,21		1.871,21
Totale				4.737,20					2.904,47

- considerato infine che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente, con decorrenza dal reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.904,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA